

**Oggetto:** Gara per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1362.

Di seguito è riportata le “errata corrige” alla documentazione di gara in epigrafe, nonché le risposte alle richieste di chiarimento.

La errata corrige alla documentazione di gara e i chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

\*\*\*

### ERRATA CORRIGE

A. Il paragrafo 4.4.1 “*Documentazione Amministrativa*” del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che:  
“Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
4. documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4).

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

5. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
6. documentazione relativa all’avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
7. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7);
8. Allegato/i 1”.

**deve intendersi così sostituito:**

“Il concorrente dovrà inviare e far pervenire a Consip attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

1. Documento di partecipazione alla gara (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.1);
2. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.2);
3. Cauzione provvisoria (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.3);
4. documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.4).
- 5. Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione (resa secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.4.1.1).**

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

6. procura (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.5);
7. documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.6);
8. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (di cui al successivo paragrafo 4.4.1.7);
9. Allegato/i 1".

B. Il paragrafo 4.4.1.1 "*Documento di partecipazione*" del Disciplinare di gara, **deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:**

***"4.4.1.1 Documento di partecipazione e Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione***

Il concorrente dovrà presentare, **a pena di esclusione dalla procedura:**

1) la Dichiarazione denominata "*Documento di partecipazione*", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che verrà generata dal Sistema in formato .pdf a seguito della immissione di alcuni dati da parte del concorrente attraverso una sequenza procedurale guidata dal Sistema;

2) la "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*" prodotta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (da rendersi in conformità all'Allegato 9 al presente Disciplinare di gara), da inserire nell'apposita sezione del Sistema denominata "*eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*", contenente l'indicazione:

- a) dei direttori tecnici;
- b) dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza;
- c) dei soggetti che ricoprono cariche tra quelle indicate al precedente punto 1 e alle lett. a) e b) del presente punto, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del Bando. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse.

Le predette dichiarazioni dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato).

In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio il "Documento di partecipazione", nonché la "Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione", dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I. o Consorzio, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali procure", come nel seguito meglio indicato):

- i) da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006.

Nel "Documento di partecipazione", le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 costituendi si impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti.

Sempre nel sopra menzionato "Documento di partecipazione", le imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o costituendi dovranno indicare la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziate e/o consorzianda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio.

Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.163/2006, si precisa che nelle Dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da

tutte le cariche sociali.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 *bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione *ex art.* 38, comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta al "*Documento di partecipazione*" e alla "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*", presentare nell'apposito spazio del Sistema denominato "*Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva*" tante dichiarazioni di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare sottoscritte con firma digitale, quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006; in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse,

diversi dal soggetto che ha sottoscritto il "*Documento di partecipazione*" e la "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*" (Allegato 9).

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La produzione dell'*Allegato 1* da parte dei surrichiamati soggetti è prevista, **a pena di esclusione**, qualora il soggetto che sottoscrive il "*Documento di partecipazione*" e la "*Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione*" (Allegato 9) renda le stesse esclusivamente nei propri confronti."

C. Il paragrafo 4.4.1.6 - “*Documentazione relativa all’avvalimento*” del Disciplinare di gara **deve intendersi integralmente sostituito dal seguente:**

“In caso di ricorso all’avvalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.4 del presente Disciplinare di gara in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla procedura**, inviare e fare pervenire a Consip attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “*Eventuale documentazione relativa all’avvalimento*” nell’ambito della *Documentazione amministrativa* le seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento - Allegato 7 al Disciplinare di gara:

- a) ***Dichiarazione di avvalimento del concorrente*** sottoscritta - con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa concorrente nella presente procedura, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
- b) ***Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria*** sottoscritta - con firma digitale - dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante tra l’altro:
  - il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti economici e delle risorse oggetto di avvalimento. Al fine di consentire alla Consip S.p.A. di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
  - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso Consip S.p.A. a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione *ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter* del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante ***Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)ter del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.*** quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006; in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti di cui sopra che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse,

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b).

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La produzione delle **Dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1 lettere b), c) m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.** da parte dei surrichiamati soggetti dell'impresa ausiliaria è prevista a pena di esclusione qualora il soggetto che sottoscrive la **Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria** renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, inviare sempre attraverso l'apposita sezione del Sistema sopra indicata e sempre a pena di esclusione, copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria aventi i poteri necessari per impegnare nella presente procedura il concorrente e l'impresa ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva - sottoscritta con firma digitale - attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).”

D. Il paragrafo 12 “**Allegati**” del Disciplinare di gara, che prevede quanto segue:

**“12. ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

*Allegato 1 - Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000*

*Allegato 2 - Schema di Convenzione*

*Allegato 3 - Capitolato Tecnico (e relativi allegati)*

*Allegato 4 - Facsimile di cauzioni per la stipula della convenzione (Mod. 1 e Mod. 2)*

*Allegato 5A - Condizioni Generali della polizza assicurativa*

*Allegato 5B - Condizioni particolari della polizza assicurativa*

*Allegato 6 - DVRI standard*

*Allegato 7 - Modello di dichiarazione di avalimento costituita da dichiarazione di avalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria*

*Allegato 8 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione”*

**deve intendersi così sostituito:**

#### **“12. ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

*Allegato 1 - Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000*

*Allegato 2 - Schema di Convenzione*

*Allegato 3 - Capitolato Tecnico (e relativi allegati)*

*Allegato 4 - Facsimile di cauzioni per la stipula della convenzione (Mod. 1 e Mod. 2)*

*Allegato 5A - Condizioni Generali della polizza assicurativa*

*Allegato 5B - Condizioni particolari della polizza assicurativa*

*Allegato 6 - DVRI standard*

*Allegato 7 - Modello di dichiarazione di avalimento costituita da dichiarazione di avalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria*

*Allegato 8 - Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*

**Allegato 9 - Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”**

E. L'Allegato 9 - “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, è reperibile sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

F. L' Allegato 1 - “Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000”, è **da intendersi interamente sostituito** dalla versione reperibile sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.

G. L'Allegato 7 - “Modello di dichiarazione di avalimento costituita da dichiarazione di avalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria” è **da intendersi interamente sostituito** dalla versione reperibile sul sito [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it) sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) e sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). Nel corpo del testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e

sottolineate.

### CHIARIMENTI

#### **1) Domanda**

In riferimento alla procedura indetta per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le P.A., siamo, con la presente a porre il seguente quesito:

si chiede se qualora una apparecchiatura in modalità Tomosintesi avesse “possibilità di selezionare più di un angolo di scansione a scelta dell’operatore”, punto V8 (1,5 punti), se si dichiarasse “l’angolo di scansione” più ampio, punto V7 (1,5 punti), si possa allo stesso tempo indicare come “tempo di esecuzione esame Tomosintesi dalla prima all’ultima esposizione, con uno spessore di PMMA di 5cm”, punto V15 (3,0 punti), quello relativo all’angolo più stretto. Questo porterebbe a premiare in maniera ridondante caratteristiche tecnologiche che non sono possibili adoperare contemporaneamente: o si acquisisce con angolo ampio, e quindi più lentamente, o si acquisisce con angolo stretto, quindi più velocemente; la possibilità di poter scegliere è già premiata nel punto V8.

#### **Risposta**

Relativamente alla fattispecie evidenziata nel quesito, si conferma, così come espressamente previsto nel paragrafo 5.1.1 del Disciplinare di gara, che il tempo di esecuzione dell’esame di Tomosintesi costituisce requisito migliorativo e quindi premiante in sede di valutazione delle offerte.

Il parametro “v15 - Tempo di esecuzione esame Tomosintesi dalla prima all’ultima esposizione, con uno spessore di PMMA di 5 cm”, caratteristica tecnica migliorativa relativa allo “Stativo, sistema di supporto”, è pertanto oggetto di valutazione autonoma ed indipendente da altre caratteristiche tecniche migliorative.

#### **2) Domanda**

In riferimento alla procedura indetta per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per le P.A., siamo, con la presente a porre i seguenti quesiti:

- è confermato che non è necessario ritirare la documentazione presso la sede di Consip S.p.A. per coloro che hanno scaricato direttamente la predetta documentazione sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)?
- è confermato che tutta la documentazione trasmessa ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere firmata solo digitalmente e che pertanto non è necessario che il legale rappresentante apponga anche la sua firma autografa sulla stessa?

#### **Risposta**

Si conferma, per entrambi i quesiti, l’interpretazione fornita dal richiedente.



### 3) Domanda

Relativamente al punto 5 Aggiudicazione del disciplinare di gara, in particolare alle caratteristiche migliorative si richiede quanto segue:

- Punto V9 - si chiede di indicare sulla base di quali argomentazioni scientifiche l'utilizzo della griglia antidiffusione in acquisizione in tomosintesi è da considerarsi migliorativa;
- Punto V23- si chiede di indicare sulla base di quali argomentazioni scientifiche l'utilizzo di software iterativo è considerato migliorativo rispetto ad altri presenti sul mercato.

### Risposta

Il quesito posto non è ammissibile quale richiesta di chiarimento sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ad ogni buon conto, si precisa che, nei limiti e nel rispetto della discrezionalità tecnico-amministrativa riconosciuta alla stazione appaltante, i criteri e la metodologia valutativa relativi alla gara in oggetto sono stati individuati avendo riguardo esclusivamente ai bisogni delle Pubbliche Amministrazioni e degli utenti finali.

### 4) Domanda

Con riferimento alla descrizione del parametro v12 "dimensione fisica del pixel", e nell'evidenza dell'esistenza in commercio di soluzioni che per caratteristiche tecnologiche non possano essere adeguatamente valutate da una semplice misura di distanza lineare o di superficie (Optical Switching, Photon Counting, Hexagonal Close Pattern), si chiede di poter restituire il valore inteso come "dimensione della porzione di detettore fisicamente attribuibile a ciascun pixel";

Con riferimento alla tabella "Caratteristiche Tecniche migliorative", ed in particolare al parametro V21 "fornitura di filtri di riduzione del peso delle immagini di Tomosintesi (cropping)", nell'evidenza di soluzioni alternative che possono essere parimenti adottate per ottenere una riduzione del peso delle immagini di tomosintesi (non limitate quindi al solo "cropping" delle immagini), si chiede che venga approvata l'interpretazione (comunque totalmente aderente all'oggetto della valutazione stessa): "processing dedicato alla riduzione del peso delle immagini di tomosintesi". Data la specificità e la possibile fornitura opzionale di un tale modulo applicativo, si chiede inoltre conferma che tale caratteristica vada intesa come da fornirsi (quindi inclusa in offerta) perché si possa accedere alla relativa valutazione qualitativa.

### Risposta

Con riferimento alla fattispecie evidenziata nel primo quesito, si evidenzia che, in considerazione della presenza sul mercato di detettori composti da elementi di geometria non necessariamente quadrata, l'espressione del parametro v12 "Dimensione fisica del pixel" in termini di "dimensione della porzione di detettore fisicamente attribuibile a ciascun pixel" è da ritenersi corretta.

Relativamente, invece, al secondo quesito, parametro v21 "Fornitura di filtri di riduzione del peso delle immagini di tomosintesi (cropping)" la disponibilità di tecniche di processing finalizzate alla riduzione del peso delle immagini di

tomosintesi, basate su soluzioni diverse dal riportato esempio relativo al “cropping”, sono da intendersi rispondenti alla caratteristica migliorativa, purché le tecniche in questione non comportino l'utilizzo di algoritmi di compressione irreversibile, con conseguente degrado della qualità delle immagini ricostruite. Si conferma, infine, che, nell'eventualità in cui si dichiara il possesso della caratteristica tecnica migliorativa v21, accedendo di conseguenza al relativo punteggio tecnico, il filtro di riduzione del peso delle immagini di tomosintesi dovrà essere necessariamente incluso nell'apparecchiatura offerta.

*Dott. Domenico Casalino*  
(L'Amministratore Delegato)